

**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
XC Sessione Ordinaria  
Deliberazione n. 312 del 16 maggio 2023**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).


	<b>Consiglieri</b>	<b>pres.</b>	<b>ass.</b>		<b>Consiglieri</b>	<b>pres.</b>	<b>ass.</b>
1	<b>Paola Agabiti</b>	x		12	<b>Roberto Morroni</b>	x	
2	<b>Michele Bettarelli</b>	x		13	<b>Daniele Nicchi</b>	x	
3	<b>Vincenzo Bianconi</b>	x		14	<b>Eleonora Pace</b>	x	
4	<b>Tommaso Bori</b>		x	15	<b>Fabio Paparelli</b>	x	
5	<b>Daniele Carissimi</b>		x	16	<b>Stefano Pastorelli</b>	x	
6	<b>Marco Castellari</b>	x		17	<b>Donatella Porzi</b>		x
7	<b>Thomas De Luca</b>		x	18	<b>Manuela Puletti</b>	x	
8	<b>Paola Fioroni</b>	x		19	<b>Eugenio Rondini</b>	x	
9	<b>Andrea Fora</b>		x	20	<b>Marco Squarta</b>	x	
10	<b>Valerio Mancini</b>	x		21	<b>Donatella Tesei</b>	x	
11	<b>Simona Meloni</b>	x					

PRESIDENTE: **Marco SQUARTA**

CONSIGLIERE SEGRETARIO: **Paola FIORONI**

ESTENSORE: **Seriana MARIANI**

VERBALIZZANTE: **Elisabetta BRACONI**



OGGETTO N. 4

**Deliberazione n. 312 del 16 maggio 2023**

LEGGE REGIONALE – Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pastorelli, Fioroni e Mancini: “Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 17 novembre 2022 e assegnata, in pari data, per competenza alla III Commissione Consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1546);


ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno l'esame si è svolto in sede redigente;

VISTO l'emendamento presentato in III Commissione consiliare permanente e approvato a maggioranza nella seduta tenutasi il 9 marzo 2023;

VISTO che la III Commissione Consiliare permanente nella medesima seduta tenutasi il 9 marzo 2023 ha richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica dell'atto come emendato, ai sensi dall'articolo 49, comma 2, della l.r. 13/2000;

VISTA la nota del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com, con cui allega la Relazione tecnica integrata, verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi.;

VISTA la proposta di legge di iniziativa consiliare “Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”, composta da n. 2 articoli approvati a maggioranza dalla III Commissione Consiliare permanente (ATTO N. 1546/BIS), unitamente alla Relazione tecnica verificata positivamente ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 13/2000;



UDITA la relazione della III Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno dal Consigliere Stefano Pastorelli;

VISTA la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

con voto finale sull'intera legge che ha registrato 16 voti favorevoli, espressi nei modi di legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti


### DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "*Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)*", composta di n. 2 articoli nel testo che segue:

#### Art. 1

(Modificazione ed integrazione all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le parole: "*è valida per tre anni*" sono sostituite dalle seguenti: "*è valida fino ad un massimo di sei anni*" ed è aggiunto dopo il secondo periodo il seguente: "*La validità dell'autorizzazione è confermata annualmente*



*previo versamento della relativa tassa di concessione regionale.”.*

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa, a cura della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”;
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi”.

La Responsabile della Sezione  
Segreteria delle Commissioni

*Seriana Mariani*

Il Segretario generale

*Juri Rosi*

*Firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*